



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE

L’anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di, nella Sede dell’Ente
Parco Regionale del Conero

TRA

Ente Parco Regionale del Conero, Via Peschiera 30/a 60020 SIROLO (AN) P. Iva e Cod. Fisc.:
93027340426, rappresentato da, nato ad il.....,
nella sua qualità di

E

Il Sig., Cod. Fisc.: – P.IVA:..... residente in
..... nel Comune di nella sua professione di giornalista
iscritto all’albo dei Giornalisti della Provincia di Ancona al n.....

RICHIAMATE le Deliberazioni n..... e la determinazione n.....
dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di Legge,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L’Ente Parco” come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti richiamati in premessa, affida al Sig./ra
..... che accetta, l’incarico di addetto alla comunicazione in collegamento con il
Presidente, con presenza negli uffici su convocazione del Presidente, compresa la partecipazione a livello
di contenuti alla gestione del sito internet dell’Ente e come Direttore del bollettino periodico online del
parco, secondo quanto di seguito stabilito:

Art.1 - Oggetto

Il presente incarico comprende un’attività costante professionale propositiva con qualità di addetto alla
comunicazione in collegamento con il Presidente con presenza negli uffici su convocazione del
Presidente, compresa la gestione dei social network del Parco, la partecipazione a livello di contenuti alla
gestione del sito internet istituzionale dell’Ente Parco e come Direttore del bollettino periodico on line.
L’incarico di collaborazione per la comunicazione prevede: l’inserimento anche a pagamento di articoli o
comunicati di utilità dell’Ente Parco del Conero sui mass media più opportuni.

L’attività prevede la partecipazione di incontri o eventi di interesse dell’Ente Parco, secondo le indicazioni
del Presidente e la produzione dei contenuti in qualità di testi, foto, immagini e video.

Circa il sito internet del Parco: l’attività consiste nella ricerca, produzione dei contenuti in qualità di testi,
foto e immagini da inserire nel sito e la partecipazione ai contenuti del sito internet
www.parcodelconero.eu.

Ai fini di un più efficace svolgimento dell’incarico l’Ente Parco” si impegna a fornire al Sig. /ra
.....la necessaria collaborazione e tutto il materiale in suo possesso che risultasse utile
per l’effettuazione delle attività di cui al presente articolo.



Art.2 – Durata e decorrenza

L'esecutore dell'attività di cui al precedente art.1 è il Sig./ ra

La durata dell'incarico è di 29 mesi a partire dalla firma della presente convenzione (periodo agosto 2024 – dicembre 2026).

Eventuali deroghe ai termini di cui al comma precedente possono essere concesse con formale atto motivato dell'Ente Parco, dietro tempestiva e giustificata richiesta scritta da parte del Sig. /ra

Art.3 - Compenso

Per le prestazioni di cui all'Art.1 le parti concordano un corrispettivo lordo pari a € 1.000,00 mensili (euro mille/00), comprese IVA, se dovuta, CP e R. Acconto. Le parti danno altresì atto che il suddetto importo è da considerarsi onnicomprensivo, senza che il Sig. /ra possa null'altro pretendere comprese le eventuali collaborazioni esterne che lo stesso riterrà opportuno attivare.

Art.4 – Modalità di pagamento

La liquidazione del corrispettivo di cui all'Art.3 sarà effettuata mediante bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento, da parte del Direttore dell'Ente Parco, della regolarità e completezza della prestazione svolta in conformità a quanto richiesto dal presente contratto. Le modalità scelte dal Sig /ra per la riscossione dei crediti dovuti in forza del presente contratto è il seguente: bonifico bancario sul presso la Banca – Agenzia Iban:

Art.5 – Inadempienza e Risoluzione

In caso di inadempimento parziale o totale delle prestazioni oggetto del presente atto, che non dipenda da cause di forza maggiore, l'“Ente Parco” provvederà alla decurtazione, rispettivamente parziale o totale, del corrispettivo pattuito.

In caso di inadempimento grave e reiterato, l'“Ente Parco” si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza con semplice preavviso, restando del tutto escluso ogni indennizzo, sotto qualsiasi forma, per la risoluzione anticipata.

Art.6 – Relazione

Il Sig./ra assume l'obbligo di relazionare, sia a voce che, se richiesto, per iscritto al Direttore dell'Ente Parco, sull'andamento delle attività svolte di cui all'Art.1.

Art.7 – Redazione elaborati e proprietà

Tutti gli elaborati prodotti restano di proprietà esclusiva dell'Ente Parco che può disporne a sua volontà e a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso o indennità in favore del Sig./ra Il Sig. /ra potrà farne uso alla sola condizione che tale utilizzo non comporti esiti pregiudizievoli per l'“Ente Parco”.

Il Sig. /ra è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto di atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto.

In caso di accertata violazione del presente articolo l'Ente Parco Regionale del Conero si riserva di agire giudizialmente nelle opportune sedi civili e penali.

Il Sig. /ra..... è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” sulla tutela della riservatezza e pertanto non può divulgare o utilizzare per fini diversi i dati e le informazioni di cui è venuto in possesso in virtù e o in occasione del presente servizio



Art.8 – Trattamento dei dati obbligo di riservatezza e tutela della privacy.

Il professionista incaricato autorizza, ai sensi della normativa vigente, l'Ente Parco ad utilizzare i suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali e gli obblighi di trasparenza. Resta inteso che l'Ente Parco si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che la riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

Art. 9 - Misure anticorruzione Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 – ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il Sig. /ra sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti o ex dipendenti dell'Ente Parco Regionale del Conero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti del Sig./ra medesimo.

Art. 10 Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

Il Concessionario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16/4/2013, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco Regionale del Conero approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 103/16, di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente <http://www.parcodelconero.org/amm-trasp/disp-general/> – sezione Amministrazione Trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Ente Parco Regionale del Conero, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, l'Ente Parco, fatto salvo il risarcimento dei danni, procederà alla risoluzione del contratto senza che al Sig./ra spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 11 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Ilche interviene in quest'atto in rappresentanza dell'Ente Parco Regionale del Conero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Ente Parco Regionale del Conero, né ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Ente Parco Regionale del Conero;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 62/2013, le parti attestano di non aver concluso contratti a titolo privato nell'ultimo biennio, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile:

Ildichiara di non aver mai ricevuto da parte del Sig./ra alcuna utilità.

Il Sig./ra dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero emergere, successivamente alla stipula del contratto, falsità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti dichiarati ovvero la perdita dei requisiti soggettivi indispensabili allo svolgimento delle attività oggetto di contratto.



Art. 12 – Controversia

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Ancona.

Art.13 – Registrazione ed oneri fiscali

Le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, sono a totale carico del Sig.; l'I.V.A., viceversa, è a totale carico dell'“Ente Parco”.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Sirolo, li.....

Per l'Ente Parco Regionale del Conero

.....

.....

Timbro professionale

Sig.